



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale**

## ***Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale***

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

### ***Delibera Commissariale n. 12/21 del 24.03.2021***

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione della fattura n. 16 del 05.04.2016 dell'Avv. Giacomo Giuseppe Fichera di importo pari a €5.587,47 per pressa attività di patrocinio legale dell'AP di Catania nell'ambito della complessa vicenda inerente la vertenza di *reimpossessamento* di un'area demaniale marittima, occupata abusivamente da tale Sig. Monsone Giuseppe, ubicata in prossimità della foce del torrente Acquicella e pertanto interessata dai lavori murali di contenimento degli argini a difesa da fenomeni di piena, nel progetto dei lavori di realizzazione della darsena polifunzionale.

### ***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

**Visto** il Decreto MIT n. 043 del 03.02.2021 relativo alla nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

**Premesso che:**

- ✓ Con ripetute comunicazioni, n. 5117 del 20.09.2006, n. 6209 del 07.12.2007, l'AP di Catania segnalava alla Capitaneria di Porto di Catania l'abusiva occupazione di area demaniale extra portuale perpetrata dal Sig. Monsone Giuseppe, invitando la suddetta autorità di PG ad adottare ogni misura utile a impedire la reiterazione del reato, stante la natura permanente della fattispecie criminosa segnalata e considerato che l'area occupata senza titolo sarebbe stata interessata da interventi di mitigazione ambientale nel contesto dei lavori di realizzazione della nuova darsena polifunzionale;
- ✓ in data 31.12.2008, con nota n. 2422, la Capitaneria di Porto comunicava che l'Autorità Giudiziaria aveva emesso l'avviso di conclusione delle indagini non ritenendo adottare alcuna misura cautelare in ordine all'area demaniale marittima ancora occupata;
- ✓ l'Autorità Giudiziaria, in data 19.06.2008, invitava l'AP di Catania a procedere ai sensi del Codice di Procedura Civile al fine di ottenere il reimpossessamento dell'area medesima;
- ✓ che nell'ambito della citata annosa vertenza l'AP di Catania decideva di incaricare l'Avv. Giacomo Fichera del Foro di Catania, con provvedimento commissariale n. 16/2008 del 25.06.2008 e, per il prosieguo delle fasi di reimpossessamento e reintegra, con provvedimento commissariale n.100/2014 del 04.11.2014;
- ✓ con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 01.02.2009, L'AP di Catania adiva il Tribunale di Catania al fine di ottenere dalla Ditta Monsone Giuseppe *di lasciare sgombero da persone e/o cose, attraverso la rimozione di ogni pertinenza di proprietà stessa, il suolo demaniale marittimo della superficie pari a complessivi 430 mq. Ubicato all'interno dell'area di giurisdizione territoriale della Autorità Portuale di Catania e precisamente viale Kennedy;*

- ✓ il procedimento instaurato assumeva il n. 1951/2009 R.g. e veniva assegnato alla Sezione Prima del Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico dott. Distefano Francesco;
- ✓ in data 12.03.2009, l'Autorità Portuale di Catania ha notificato alla resistente Ditta Monsone Giuseppe, in persona dell'omonimo titolare, il suddetto ricorso;
- ✓ in data 16.03.2009, il sig. Monsone per il tramite dell'avv. Trimboli Alberto si è costituito depositando memoria di costituzione;
- ✓ con ordinanza emessa in data 16.04.2009, in pari data depositata, e munita di formula esecutiva in data 13.05.2009, il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico dott. Distefano, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinato al resistente sig. Monsone Giuseppe *“di rilasciare il suolo demaniale marittimo descritto in ricorso entro il 15 luglio 2009;*
- ✓ in virtù ed esecuzione della detta ordinanza, l'odierna parte ricorrente ha notificato, in data 13.07.2009, la suddetta ordinanza con pedissequo atto di precetto alla Ditta Individuale Monsone Giuseppe, intimando al medesimo di ottemperare, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, a quanto espressamente disposto dal Giudice nella detta ordinanza, ossia di rilasciare, entro il 15 luglio 2009 il suolo demaniale marittimo ubicato all'interno dell'area giurisdizionale territoriale della Autorità Portuale di Catania e precisamente viale Kennedy, libero da cose e/o persone, con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata in conformità di legge;
- ✓ detta intimazione è rimasta senza effetto, non avendo la parte intimata spontaneamente provveduto al rilascio del suolo demaniale così come intimata e come statuito dal Giudice nell'ordinanza;
- ✓ stante il perdurare della condotta omissiva del Sig. Monsone, l'AP di Catania richiedeva al G.O. di determinare le modalità di esecuzione della ordinanza del Tribunale di Catania – I Sez. Civile, G.U. Dott. Francesco Distefano, emessa il 16.04.2009, nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 1951/2009, ed in pari data depositata, munita di formula esecutiva in data 13.05.2009, in detta forma notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 13.07.2009, indicando, altresì, i provvedimenti necessari e opportuni per rendere effettiva la tutela cautelare concessa, nonché, designare ed autorizzare l'Ufficiale Giudiziario competente ad eseguire, a semplice istanza della parte ricorrente, tutte le operazioni necessarie, con spese a carico di controparte;
- ✓ la Ditta Monsone si opponeva alla citata esecuzione coattiva;
- ✓ in data 19.02.2014, con nota n. 9968 P, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato esprimeva il proprio avviso favorevole in ordine al proseguimento del patrocinio dell'Ente affidato all'Avv. G. Fichera;
- ✓ in data 09.02.2016 l'Avv. G.G. Fichera presentava apposta relazione riepilogativa dell'attività condotta;
- ✓ in data 21.10.2016 l'Avv. G. Fichera presentava un'ulteriore relazione riepilogativa delle attività dal medesimo condotte fino a quella data al fine di ottenere il reimpossessamento dell'area demaniale marittima occupata dal Sig. Monsone, al quale il Tribunale di Catania ne aveva ingiunto la restituzione alla PA;

**Vista** la fattura n. 4 del 26.02.2021, di importo complessivo pari a €. 4.739,68, relativa ad alcune delle attività condotte dall'Avv. Fichera nell'ambito della sopra riepilogata vertenza civile, regolarmente liquidata, con determina dello scrivente ufficio, in quanto provvista di apposito impegno di spesa.

**Vista** l'ulteriore comunicazione pervenuta dall'Avv. Fichera, con la quale il medesimo legale ha ulteriormente riepilogato e documentato in dettaglio l'attività legale condotta innanzi al Tribunale di Catania a difesa delle ragioni di questa Amministrazione, già AP di Catania, finalizzate al reimpossessamento dell'area predetta, nella quale veniva reintegrata l'Amministrazione con atto esecutivo dell'Ufficiale Giudiziario all'uopo incaricato dal Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile;

**Visto** il Provvedimento n. 16/08 del 25.06.2008 a firma del Commissario Straordinario pro tempore Santo Castiglione, inerente al conferimento del patrocinio dell'AP di Catania all'Avv. Fichera, nella

vertenza contro Monsone Giuseppe, nel corpo del quale è apposta la firma di copertura finanziaria dell'Avv. Roberto Nanfitò, Dirigente dell'Area;

**Visto** il Provvedimento n.100/2014 del 04.11.2014, a firma del Commissario Straordinario pro tempore Cosimo Indaco, inerente al conferimento del patrocinio dell'AP di Catania all'Avv. Fichera, nella prosecuzione della vertenza vs Monsone Giuseppe, nel corpo del quale è apposta la firma di copertura finanziaria dell'Avv. Roberto Nanfitò;

**Considerate** le molteplici comunicazioni inerente all'aggiornamento della vertenza, assai complessa per la varietà dei ricorsi prodotti dal sig. Monsone G., sono state regolarmente inoltrate anche all'Area AA.GG. e Amministrativo Contabile, affinché si potessero tenere nel debito conto le attività, numerose e complesse, che in fase giudiziale venivano affrontate dal Legale incaricato;

**Preso atto** degli esiti della citata attività di patrocinio legale, di seguito riepiloga:

- a. Esecuzione dell'ordinanza di rilascio coattivo dell'area datata 17.06.2015 del Tribunale di Catania;
- b. Ordinanza inerente alla disposizione di incarico dell'Ufficiale Giudiziario alle operazioni di rilascio coattivo dell'area, disposta dal Tribunale di Catania Prima Sezione Civile, del 27.06.2015;
- c. Verbale Introduttivo delle operazioni di rilascio coattivo dell'area eseguito dall'Ufficiale Giudiziario – Ufficio Unico Esecuzioni, datato 10.04.2015, alla presenza dell'Avv. Fichera;
- d. Verbale esecutivo delle operazioni di rilascio coattivo dell'area eseguito dall'Ufficiale Giudiziario – Ufficio Unico Esecuzioni, datato 06.07.2015, alla presenza dell'Avv. Fichera;
- e. Verbale di udienza comparizione delle parti e trattazione, innanzi alla prima sezione del Tribunale di Catania, datato 17.03.2009, recante la prima intimazione al Monsone G. a rilasciare l'area entro il 15.07.2009;
- f. Atto di precetto in rinnovazione, redatto dall'Avv. Fichera in data 16.04.2010;
- g. Ricorso ex art. 699 duodecies del cpc, innanzi al Tribunale di Catania, redatto in data 27.10.2014 dall'Avv. Fichera e sottoscritto per procura alle liti dal Commissario Straordinario pro tempore Ing. G. Alati;

**Vista** la fattura n. n. 16 del 05.04.2016 dell'Avv. Giacomo Giuseppe Fichera di importo pari a €5.587,47, rimasta inevasa;

**Considerato** che detto credito risulta certo, liquido ed esigibile, e la correlata mancata liquidazione potrebbe esporre l'Ente ad azioni di pagamento coattivo per indebito arricchimento;

**Vista** la nota dell'Avv. G.G. Fichera, datata 04.03.2021 e assunta al protocollo n. 2836 del 05.03.2021, con la quale il predetto legale, prendendo atto delle criticità rappresentate dall'ufficio contenzioso e affari giuridici, circa la mancata registrazione della fattura in oggetto, propedeutica alla possibilità di liquidazione dopo oltre i quattro anni trascorsi, ha rappresentato e proposto a questa Amministrazione la possibilità di un bonario componimento del rapporto obbligazionario esistente, ancorché non compiutamente definito, mediante la liquidazione di €. 3.500,00 oltre IVA, cpa e spese vive sostenute, pari a €. 450,00, come documentate nella relazione riepilogativa delle attività legali condotte;

**Visto** il parere dell'Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso, prot. n. 2843 del 05.03.2021, in ragione del quale, preso atto della complessa attività giudiziale posta in essere dal citato legale, ampiamente documentata e agli atti di questo ufficio, come da relazione riepilogativa all'uopo richiamata in prosecuzione, il citato ufficio ritiene che il riconoscimento economico proposto in via bonaria, a fronte dell'importo illo tempore fatturato, pari a €. 5.587,47, oltre IVA, cpa e spese vive sostenute, pari a €. 450,00, risponda ai criteri di buon andamento, ai fini di colmare l'attuale lacuna costituita dall'oggettivo indebito arricchimento dell'Ente, in ordine all'attività professionale svolta dal legale senza il giusto compenso, in violazione dell'art. 2033 del Codice Civile, e ai criteri di economicità, stante l'evidente risparmio di oltre 2.000,00 sulla parcella richiesta a saldo e stralcio dell'obbligazione;

## **DELIBERA**

1. di accogliere la proposta bonaria di liquidazione a stralcio e saldo dell'importo pari €. €. 3.500,00 oltre IVA, cpa e spese vive sostenute, pari a €. 450,00, come documentate nella relazione riepilogativa delle attività legali condotte;
2. di impegnare, all'uopo, in favore dell'Avv. Giacomo Giuseppe Fichera, la somma di €. 4.980,80, compresa IVA, cpa e spese vive sostenute, sul capitolo di spesa 113/170 art. 01 del bilancio di

previsione dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'Area Amministrazione e all'Ufficio Affari Giuridici

Visto di compatibilità e regolarità al bilancio  
Area Amministrativa Contabile  
Il Funzionario Coordinatore  
Dott. Pierluigi Incastrone

Visto  
Il Segretario Generale  
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario  
Dott. Ing. Alberto Chiovelli